



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

385/15

DECRETO DIRIGENZIALE N. 204 /DA del

03 MAG 2024

Oggetto: Contenzioso **MAROTTA ANTONINO C/ CAS** liquidazione spese legali su SENTENZA n. 388/2024 del CORTE APPELLO MESSINA .

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi alla CORTE APPELLO MESSINA R.G 788/14 tra le parti MAROTTA ANTONINO cod. fisc. MRTNTN57M02F848X c/CAS è stata emessa la Sentenza n. 388/2024, che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato, , al rimborso delle spese legali per € 1689,00 oltre accessori per una spesa complessiva di € 2464,45;

Che con PEC del 20/04/24 il legale del Sig. Marotta, avv. Daniele Letizia ha sollecitato il pagamento della predetta sentenza chiedendone il pagamento direttamente in proprio favore giusta procura all'incasso comunicando anche il proprio codice IBAN .

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 2464,45 sul capitolo n. 131 del Bilancio 2023, denominato "Liti, arbitrati e risarcimento danni..." che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 388/2024 del CORTE APPELLO MESSINA , che si allega, il pagamento di € 2464,45 in favore di MAROTTA ANTONINO nato a NASO il 24/3/1947 cod. fisc. MRTNTN57M02F848X, mediante bonifico in favore del legale Avv. Daniele Letizia, giusta procura all'incasso rilasciata , da accreditare sul c/c IBAN IT81Z 03015 03200 000000 143978 a questi intestato ;

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

R.G. 1863/2015



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. **1863/2015**, avente ad oggetto responsabilità ex art. 2051 c.c., promossa da:

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Messina, C.da Scoppo ed elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Piazza Stazione, n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Grosso, come da procura in atti

ATTORE

MAROTTA ANTONINO, nato il 02/08/1957 a Naso ed ivi residente in Via delle Grazie, n. 47/A, c.f. MRTNYN57MO2F848X, elettivamente domiciliato in Naso, C.da cresta, n. 577, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Letizia, giusta procura in atti

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 23/10/2015 il Consorzio per le Autostrade Siciliane proponeva appello avverso la sentenza n. 133/2015 emessa il 21/03/2015 e depositata in data 24/03/2015 con la quale il Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, in accoglimento delle domande attoree, aveva dichiarato quest'ultimo responsabile ex art. 2051 dei danni subiti da Marotta Antonio all'occasione del sinistro verificatosi, in data 02/07/2013, sull'autostrada A/20 in prossimità dello svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto e lo aveva condannato al pagamento della somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché al pagamento delle spese del giudizio pari a complessivi € 1.150,00 oltre spese generali, iva e c.p.a.; chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, preliminarmente la sospensione della



provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, nel merito che venisse dichiarato che nessuna responsabilità possa essere attribuita al Consorzio non sussistendo alcuna colpa in capo all'Ente convenuto e in ogni caso essendosi trattato di caso fortuito, con la condanna al pagamento delle spese di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta del 14/02/2016 si costituiva in giudizio Marotta Antonino, il quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.

La causa veniva chiamata all'udienza del 06/12/2016 e del 20/06/2017, all'esito della quale veniva rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e chiamata all'udienza del 19/06/2018; ritenuta matura per la decisione, la causa veniva chiamata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21/01/2020, del 19/01/2021, del 16/11/2021. Rinvia all'udienza del 11/07/2023, questa, con decreto del 27/12/2022, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva sostituita con il deposito di sintetiche note contenenti le sole istanze e conclusioni.

Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, l'appello è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto per i motivi di seguito esposti.

I primi tre motivi, attenendo alla valutazione delle risultanze istruttorie espressa nella sentenza appellata, possono esaminarsi congiuntamente.

A questo proposito, giova in diritto ricordare che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui *“Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dall'inattesa ed impreveduta presenza di un cane sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - pur in assenza di una recinzione, in corrispondenza del tratto interessato dall'incidente - aveva riconosciuto l'impossibilità di un controllo continuo della sede stradale da parte dell'ente gestore, non potendosi riconoscere carattere fortuito all'ingresso di animali dal vincolo autostradale, in quanto circostanza non imprevedibile ed inevitabile”* (Cass. civ., sez. VI, 24/03/2022, n. 9610; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 12/05/2017, n. 11785, secondo cui *“La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e trova fondamento nella particolare relazione intercorrente tra il custode e la cosa, la presunzione di responsabilità del quale può essere vinta solo dalla sussistenza di un fattore esterno, il caso fortuito, attinente alle modalità di causazione del danno, sicché al danneggiato è sufficiente provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, mentre il custode, per liberarsi, dovrà offrire la dimostrazione positiva*



del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, idoneo ad interrompere quel nesso causale, in quanto avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”).

Dai superiori principi, in altri termini, si ricava che, fornita la prova da parte del danneggiato del nesso di causalità tra il fatto e il danno allegati, ovvero che il sinistro sia avvenuto in occasione della guida lungo l'autostrada a causa della presenza di un animale in mezzo alla carreggiata, grava sul custode fornire la prova liberatoria (l'unica) del caso fortuito, inteso come evento imprevedibile e di assoluta eccezionalità, tale dunque da non poter essere evitato nonostante l'impiego di tutte le opportune cautele.

Orbene, nella specie è dato acquisito, a differenza di quanto sostenuto dall'odierno appellante, quello per cui l'evento lesivo (il sinistro) sia avvenuto a causa della collisione del veicolo guidato da Marotta Antonino con un animale.

Sebbene, invero, manchi nella specie una prova diretta del fatto *de quo*, ne costituisce nondimeno elemento di prova – anche agli effetti dell'art. 2729 c.c. – anzitutto il rapporto dell'incidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane, allegato alla comparsa di costituzione dell'odierno convenuto, ivi leggendosi, in particolare, il rinvenimento in occasione del sopralluogo da parte del tecnico dell'Ente di un “Ostacolo in carreggiata” e, segnatamente, di un “Animale trovato sulla carreggiata” (cfr. punto n. 2.3. “Altre circostanze ambientali”). La circostanza per cui, in altri termini, a seguito dell'evento sia stato trovato un animale (sulla carreggiata costituisce un elemento indiziario significativo per risalire al fatto ignoto della causa del sinistro, ovvero che questo si sia verificato per la non prevista né prevedibile presenza sulla carreggiata del medesimo animale. D'altro canto, non può non osservarsi come nel verbale di intervento in parola non sia stato effettuato nessun rilievo da parte del tecnico del rilevatore, né ivi si è dato conto, ad esempio, della presenza di altri mezzi o di altri elementi tali da far dubitare della predetta conclusione.

A ciò si aggiunga che contestazioni in ordine al sinistro *de quo* e, precisamente, alla assunta riconducibilità dei danni conseguenti all'urto contro un animale (un cane) non sono state sollevate nemmeno dal perito incaricato di effettuare gli accertamenti dei danni in parola sul veicolo del Marotta. Se è vero che l'auto danneggiata è stata dal tecnico rinvenuta già riparata (e sotto tale profilo, tuttavia, deve osservarsi che il primo rilievo è stato da questi effettuato in data 13/11/2013, a fronte del sinistro verificatosi il 2/7/2013), è altrettanto vero che il perito assicurativo ha avuto la possibilità di visionare le foto dei danni all'auto prima della riparazione e, a fronte di ciò, non sono state sollevate contestazioni in merito ad eventuali incompatibilità tra i danni riprodotti nelle foto e la dedotta dinamica del sinistro (si legge nella perizia di parte “*Si allegano alla presente n°10 foto fornite dalla Ctp., riproducenti i danni prima d'iniziare le riparazioni*” e, ancora, “*Non si procede*



alla transazione del danno – in quanto trattasi di urto con animale vagante, - da contestare come da direttive del CAS”; cfr., a questo proposito, anche la testimonianza resa da Tricamo Vincenzo all’udienza del 12/2/2015).

Acquisita, dunque, la prova del fatto e del nesso di causalità, oltre che dei danni conseguenti e dei quali è chiesto il risarcimento (la cui domanda è stata, peraltro, accolta dal Giudice di Pace entro i limiti della quantificazione effettuata dal tecnico del Consorzio), gravava sul Consorzio convenuto l’onere di provare che la stessa presenza dell’animale all’interno della carreggiata fosse il frutto di evento imprevedibile, rimanendo del tutto insufficiente allo scopo il fatto che il sinistro si sia verificato in prossimità del casello autostradale. Il Consorzio, in altri termini, non ha fornito elementi di prova a dimostrazione dell’integrità delle recinzioni a margine dell’autostrada né, peraltro, dell’effettiva lontananza del luogo dell’impatto dal casello, al netto delle considerazioni sopra esposte (piuttosto, le difese dell’appellante circa la non obbligatorietà della rete di recinzione lungo il tratto autostradale depongono in senso contrario, oltre a stridere con il disposto di cui all’art. 2, co. 3, lett. A, d.lgs.285/1992, recante la definizione delle caratteristiche dell’autostrada). Non sono state avanzate richieste di prova né il rapporto di incidente del 2/7/2013 offre spunti in tal senso.

Ne viene che, dunque, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto non provato il caso fortuito e, dunque, ha accertato la responsabilità del Consorzio, condannandolo al risarcimento dei danni lamentati.

Anche il terzo motivo di appello non è suscettibile di essere accolto.

È, al riguardo, sufficiente evidenziare che la mancata titolarità della proprietà dell’auto in capo a Marotta Antonino non costituisce oggetto di una contestazione sollevata con la comparsa di costituzione e risposta del 3/11/2014, sicché la doglianza (sollevata, poi, nella comparsa conclusionale del 16/3/2015) appare tardiva e, quindi, inammissibile.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, alla luce del valore della causa, della non complessità della lite, delle questioni in fatto e in diritto affrontate, sono poste a carico della parte soccombente, al netto della fase decisionale, stante il mancato deposito di note conclusive ad opera dell’odierno convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. **r.g. 1863/2015**, disattesa ogni contraria istanza:

Rigetta l’appello.



Sentenza n. 388/2024 pubbl. il 13/04/2024

RG n. 1863/2015

Repert. n. 377/2024 del 17/04/2024

Sentenza n. cronol. 3183/2024 del 13/04/2024

Condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento nei confronti della controparte delle spese di lite, che si liquidano in € 1.689,00, oltre iva (se dovuta), cpa e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, co. 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma dello stesso art. 13, co. 1-bis.

Barcellona Pozzo di Gotto, il 13/04/2024

IL GIUDICE

dott. Fabrizio Di Sano



Adempimenti successivi all'emissione della sentenza n° 388/2024 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Da danieleletizia <danieleletizia@pec.giuffre.it>

A avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it <avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it>

Data sabato 20 aprile 2024 - 20:06

Gent.mo Avvocato Grosso,

ho ricevuto incarico dal mio assistito, sig. MAROTTA Antonino, di richiedere al Consorzio per le autostrade siciliane - per il Suo cortese tramite - l'esatto adempimento di quanto disposto dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, giusta sentenza n° 388/2024 del 13.04.2024 (Rep. n. 377/2024 del 17.04.2024), ovvero ad eseguire con sollecitudine il pagamento delle spese legali liquidate dal Giudice, le quali ammontano complessivamente ad € 2.075,98 (al netto della ritenuta d'acconto di € 388,47), come da preavviso di parcella allegato.

Preciso che, il pagamento del superiore importo di € 2.075,98 dovrà essere effettuato direttamente in favore dello scrivente legale, avendo ricevuto espresso mandato a riscuotere somme, come da procura in atti, alle seguenti coordinate bancarie: IBAN - IT81Z0301503200000000143978.

Avuto riguardo alla future spese di registrazione del titolo, le stesse rimangono a carico della parte soccombente, di cui vorrà dare atto del relativo adempimento.

In merito a quanto sopra richiesto, Le chiedo la gentilezza di volere comunicare allo scrivente quali determinazioni riterrà di assumere l'Ente da Lei patrocinato, tenuto conto che, in assenza di uno spontaneo adempimento da parte dello stesso, decorsi inutilmente 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente, sarò costretto a dare seguito coattivamente alle statuizioni giudiziali, avendo ricevuto espresso mandato in tal senso.

In attesa di un Suo cortese riscontro, La saluto cordialmente.

Daniele Letizia

non va trattata perché non v'è DISTRIBUZIONE
€ 2.075,98
388,47

€ 2.464,45
B